

# ISTITUTO STATALEDI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso

### "Antonio Magarotto"

www.isiss-magarotto.edu.it pec rmis092007@pec.istruzione.it

Sede Legale: Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720

Mail: sedi Roma rmis092007@istruzione.it - sede Torino tors010007@istruzione.it - Sede Padova pdtd13000q@istruzione.it

				_	-
IPSIA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
SMS Severino Fabriani	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	0666180151
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
IPSIA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189
ITE Magarotto	Via delle Cave 180	35136	PADOVA	Tel	049720700

Roma, 09.06.2022

Sedi ISISS Al Convitto Sordi Roma Al DSGA Allo Staff della Dirigenza Ai Docenti Agli Educatori Alle segreterie

Circolare n. 346

#### **ATTENZIONE**

Avviso rivolto a tutti i soggetti abilitati all'accesso ad aree riservate del registro elettronico e all'albo (non online) dell'istituzione scolastica.

#### **PREMESSO**

- che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero dell'Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l'attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, la medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un'ulteriore nota di precisazione;
- che con tale seconda nota, il Ministero, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, ha preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

#### **CONSIDERANDO**

- che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle
  classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la
  pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico;
- che, pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione di "ammesso" e "non ammesso", sono pubblicati nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;



- che quanto al punto precedente vale anche per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, in cui oltre alla dicitura "ammesso" "non ammesso" alla prova d'esame, potranno essere indicati i crediti scolastici attribuiti ai candidati;
- che, diversamente, tanto per gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, quanto per gli esiti degli scrutini di
  ammissione all'esame di Stato, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline,
  sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può
  accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali;
- che qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all'albo (non on line) della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva;
- che qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, anche per gli esiti degli scrutini di
  ammissione agli esami di Stato è consentita la pubblicazione all'albo (non on line) della scuola degli esiti degli
  scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la
  calendarizzazione degli accessi all'albo dell'istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico;
- anche al fine di evitare assembramenti e garantire misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico
  predispone una calendarizzazione degli accessi all'albo dell'istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie
  degli alunni;
- in ogni caso la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti;
- la pubblicazione degli scrutini delle classi intermedie non può avere una durata superiore di 15 giorni, mentre la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, e relativi crediti, non può superare i 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

#### SI FA ESPRESSO DIVIETO

a tutti i soggetti abilitati all'accesso delle predette aree riservate del registro elettronico o all'albo (non on line) dell'istituzione scolastica di comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze.

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di "screenshot" per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog, sistemi di messaggistica e/o social media.

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge.



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Isabella Pinto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93